



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 febbraio 2007 n.25

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 6, ultimo comma, della Legge 27 dicembre 2006 n.143;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 6 febbraio 2007;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE DI
STATO DEI GIOCHI**

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 143;
 - b) Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo dell'ESG;
 - c) Presidente: il presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 2
(Convocazione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso; in caso di impedimento o di rifiuto del Presidente il Consiglio Direttivo può essere convocato da almeno due dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, ha luogo di norma con comunicazione inviata tramite posta raccomandata o telefax o posta elettronica, trasmessa ai componenti almeno cinque giorni prima della data della seduta; in caso di fissazione della seduta successiva nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, mediante apposita menzione nel verbale, non vi è necessità di ulteriori formalità di convocazione per i consiglieri presenti.
3. In caso di urgenza motivata, il Consiglio Direttivo può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione; in tal caso il Presidente adotta le modalità più idonee per la convocazione, tenuto conto dell'urgenza.

Art. 3
(Incompatibilità)

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nomina dei propri componenti, questi ultimi rendono una dichiarazione, da riportare nel verbale, circa l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n. 2.

Art. 4
(Deliberazioni)

1. La seduta del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e devono constare da apposito verbale. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5
(Verbali delle sedute)

1. I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti dal Presidente ovvero da un componente del Consiglio Direttivo o da un dipendente dell'Ente designati dal Presidente ad esercitare le funzioni di verbalizzante e sono sottoscritti dai componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati in apposito registro.
3. Dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo può essere rilasciata copia ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato.

Art. 6
(Assenza o impedimento del Presidente)

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle proprie attribuzioni dal membro del Consiglio Direttivo da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal membro più anziano.

Art. 7
(Dimissioni e Decadenza)

1. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica; il Consiglio Direttivo comunica al Congresso di Stato il verificarsi della decadenza.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni dei propri componenti, dandone comunicazione al Congresso di Stato. I membri dimissionari restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 febbraio 2007/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta